

Cron. n. 585/2024

Sent. n. 33/2024 pubbl. il 18/07/2024

Rep. n. 40/2024 del 18/07/2024

Ristrutturazione dei  
debiti del consumatore  
n. 1/2024

**TRIBUNALE DI PESARO**  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice nell'ambito del procedimento avente Rg n. 111/2023 avviato su domanda di

[REDACTED]

**RICORRENTE**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

[REDACTED] presentava ai sensi degli artt. 67 e ss cod. crisi un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forza del quale proponeva il pagamento dei creditori nel termine massimo di circa 10 anni per un totale complessivo corrisposto di euro 150.000,00 (al lordo delle spese di procedura);

Stante la completezza documentale della richiesta ai sensi dell'art. 67 co. 2 cod. crisi, veniva emesso il decreto di cui all'art. 70 cod. crisi e invitato l'Occ avv. Mini alle comunicazioni previste onde attivare il contraddittorio con i creditori.

In relazione alla posizione della ricorrente, appare possibile ritenerla riconducibile alla categoria del consumatore in considerazione del fatto che la stessa - che in passato aveva esercitato la professione di architetto (partita iva risulta chiusa dal 2014) - dal 2018 svolge attività di lavoro dipendente. In ogni caso, l'incidenza dei debiti professionali (contributi previdenziali negli anni 2009-2014) ammonta ad una percentuale pari al 3,5% del totale rivelandosi così del tutto irrisoria.

Il solo creditore Purple spv srl faceva pervenire le proprie osservazioni contestando la possibilità dell'omologa poiché:



Sent. n. 33/2024 pubbl. il 18/07/2024  
Rep. n. 40/2024 del 18/07/2024

- (-) quanto dovuto dalla sorella (debitrice principale) [ ] nel parallelo piano di ristrutturazione da quest'ultima depositato era stato inopinatamente decurtato dalla somma messa a disposizione in questa sede per il creditore;
  - (-) non erano stati considerati alcuni immobili in proprietà;
  - (-) il piano presentava un'eccessiva durata e un'eccessiva falcidia;
- L'alternativa liquidatoria, in definitiva, non si rivelava meno conveniente;

Anzitutto pare, sul punto sono emersi elementi di segno contrario, possibile ritenere che, nonostante la richiedente si sia trasferita a Milano, ella abbia tuttavia mantenuto – come richiesto dall'art. 27 co. 2 cod. crisi in quanto richiamato dall'art. 68 cod. crisi e convalidato anche dall'Occ – a Pesaro (dove comunque risulta la sua residenza e ove tutt'ora in effetti permangono gli affetti familiari della ricorrente) il proprio centro di affetti e interessi e quindi nell'ambito del circondario di questo Tribunale, motivo per il quale non paiono sussistere problemi di competenza.

Ciò posto, e venendo alla disamina delle obiezioni del creditore Purple spv srl, merita subito precisare che risulta essere stato dichiarato inammissibile (pronuncia di recente confermata in grado d'appello) il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dalla sorella della ricorrente. Ne consegue, quindi, l'inesistenza – rispetto alla debitrice principale [ ] – di qualsivoglia decurtazione e/o dilazione della posizione creditoria di Purple spv srl (il cui diritto di credito sorgeva nei riguardi di [ ] cui si era affiancata, solo quale garante fideiussore, [ ] che era poi subentrata per via successoria anche all'altro garante Vito [ ] il quale può ora aggredire i beni della debitrice principale rispetto ai quali, peraltro e diversamente da quanto qui accade, vanta titoli di prelazione.

Ancora, in termini generali, pare opportuno sottolineare come la procedura in esame consenta (art. 67 code. crisi) al debitore di avanzare una proposta avente "contenuto libero". Da ciò consegue, trattandosi in definitiva proprio dell'espressione di quale libertà di contenuti, la plausibilità dell'esclusione di taluni beni dalla proposta sottoposta al vaglio dei creditori, i quali pertanto non devono necessariamente essere soddisfatti mediante liquidazione di beni o diritti, essendo la regola della non minor convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria l'unico limite al loro trattamento (sul pt vd. Trib. Avellino 11.04.2024).



Sent. n. 33/2024 pubbl. il 18/07/2024  
Rep. n. 40/2024 del 18/07/2024

Tutto ciò chiarito, va subito rilevato che le osservazioni in ordine alla minor convenienza paiono, in effetti, estremamente generiche non precisando minimamente – il creditore – il perché l'alternativa liquidatoria sarebbe per lui più favorevole. In assenza di contestazioni puntuali circa l'inferiorità, tenuto conto del grado (chirografario) del suo credito, delle somme offerte in pagamento secondo la proposta in discussione rispetto ad eventuali incassi ricavabili per il medesimo creditore da una ipotetica liquidazione controllata, le obiezioni si risolvono quasi in una opposizione di stile.

In ogni caso, muovendo dal presupposto che la posizione del creditore osservante sia quella di un creditore (per circa euro 240 mila) chirografario in ragione del fatto che, rispetto a Purple spv srl, la ricorrente è un mero fideiussore, va subito rilevato che, almeno formalmente, sul patrimonio immobiliare risultano ancora ipoteche di altri creditori (Rienza spv srl sui fabbricati e Valconca sui terreni). Quanto ai fabbricati, Rienza vanta un credito ipotecario di oltre 250 mila euro su beni il cui valore stimato è di circa 137 mila euro. La parte incapiente, quindi, degraderebbe a chirografario.

Quanto ai terreni (valore complessivo di circa 61 mila euro) esiste – nonostante il creditore Banca Popolare Valconca non abbia confermato l'attuale esistenza del credito – un'ipoteca giudiziale tuttora iscritta in suo favore.

Chiaro che se la garanzia fosse correlata ad un credito ancora esistente nulla residuerebbe per gli altri creditori neppure dai terreni. La Banca in questione ha ciononostante comunicato di non vantare pretese creditorie nei riguardi della sovraindebitata, motivo per cui detta garanzia parrebbe essere sostanzialmente svuotata di significato.

Ciò posto, in caso di liquidazione controllata l'attivo (i valori non sono stati contestati) a disposizione dei creditori sarebbe così composto:

- (-) euro 68.000,00 dalla vendita dei beni ipotecati ed oggetto di esecuzione;
- (-) euro 25.000,00 dalla vendita delle quote dei terreni;
- (-) euro 23.400,00 quale differenza attiva sulla retribuzione da versare alla procedura;
- (-) euro 22.615,00 saldo attivo libretto postale;
- (-) euro 1.964,00 saldo attivo conto corrente;

Dev'essere inoltre considerato il compenso del liquidatore per complessivi euro 16.000,00 circa (gravante proporzionalmente per circa 2/3 sulla massa immobiliare e per 1/3 su quella mobiliare).



Sent. n. 33/2024 pubbl. il 18/07/2024  
Rep. n. 40/2024 del 18/07/2024

Ciò premesso, il Creditore Purple spv non incassa nulla dalla vendita (come detto, parzialmente incapiente) dei beni ipotecati in favore di altri, mentre otterrebbe dai terreni segregati con beneficio di inventario all'incirca euro 5.500,00 (cifra questa derivante dal ricavo, al netto della quota di compenso del liquidatore gravante su tali beni e pari a circa 4.000,00 euro, di 20 mila euro la cui metà è da suddividere con Rienza essendo solo costoro creditori chirografari dell'eredità).

Sulla massa mobiliare (tot. euro 57.979,00), una volta detratta la quota di compenso del liquidatore (circa 5.330,00) residuano euro 52.646,00 da cui sottrarre i crediti privilegiati dell'agenzia delle entrate per euro 16.782,36 oltre che dell'avv.to per compensi professionali pari ad euro 12.210,01 (trattasi di crediti, lo si ripete, non contestati).

La somma distribuibile ai chirografari, quindi, diviene così di 23.656,63.

Tali chirografari, in particolare, sono: il creditore ipotecario degradato Rienza (per euro 197.270,00 pari al credito di euro 253.600,00 meno l'incasso netto dei beni ipotecati pari ad euro 61.330,00 [euro 68.000,00 - euro 6.670,00 quota compenso liquidatore] - euro 5.000,00 quota terreni) il creditore Purple spv srl (per euro 225.842,56 pari al credito di euro 230.842,56 - euro 5.000,00 l'incasso dei terreni) e l'agenzia delle entrate - risc. (euro 2.975,29).

In un tale scenario, la creditrice Purple spv otterrebbe circa euro 12.421,00 oltre gli ulteriori euro 5.000,00 dei terreni. Appare quindi chiaro che l'offerta di pagamento pari ad euro 20.000,00, ancorché dilazionata, contenuta nella proposta non sia peggiorativa dell'alternativa praticabile.

Una simile conclusione è peraltro rafforzata dalla considerazione che la posizione della debitrice in questo contesto è quella della mera garante personale e che rispetto alla debitrice principale il credito è oggi azionabile liberamente senza né limiti né vincoli temporali.

p.q.m.

(-) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto da

(-) dispone che, per la durata della procedura, non possano essere avviate o continuate azioni cautelari o esecutive da parte di creditori aventi causa o titolo anteriore, ricordando che pagamenti o atti dispostivisi in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori;



Sent. n. 33/2024 pubbl. il 18/07/2024  
Rep. n. 40/2024 del 18/07/2024

- (-) ordina che la presente sentenza venga, a cura dell'Occ, pubblicata sul sito del Tribunale e che, sempre a cura dell'Occ, venga comunicata entro 30 giorni ai creditori;
- (-) dispone che l'Occ vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le scadenze previste, risolvendo eventuali difficoltà e segnalando al giudice problemi nonché ogni fatto rilevante ai fini di una revoca dell'omologazione;
- (-) dispone che l'Occ – entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno per la durata del piano - depositi una relazione informativa sull'andamento dello stesso;
- (-) dispone che, terminata l'esecuzione del piano, l'Occ – sentito il debitore – rediga una relazione finale da comunicare al giudice, all'esito della quale verrà liquidato definitivamente il compenso;
- (-) manda alla Cancelleria per la comunicazione all'Occ e al ricorrente.
- (-) dichiara chiusa la procedura;

Pesaro, il 11.06.2024



Il Giudice

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *in corso*  
Pesaro, li 18 LUG 2024 *di registrazione*  
Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa M. Elisa TORCELLINI)

